

DIVIDENDI «BLACK LIST» TRA TUTELE ANTIELUSIVE E RISCHI DI PENALIZZAZIONI

Fiscalità Internazionale, 3 / 2010, p. 196

DIVIDENDI «BLACK LIST» TRA TUTELE ANTIELUSIVE E RISCHI DI PENALIZZAZIONI

Committeri Gian Marco^[*] e Alonzo Piero^[**]

In tema di dividendi provenienti da Paesi black list rilevano le modifiche apportate agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.U.I.R., che disciplinano il regime di imposizione dei dividendi percepiti da soggetti IRPEF e IRES. Tali disposizioni, in deroga alla regola della «detassazione» parziale dei dividendi societari, prevedono un integrale assoggettamento ad imposizione degli utili provenienti da società localizzate in Paesi o territori aventi regime fiscale privilegiato. Le novità recate dal D.L. n. 223/2006 concernono la sostituzione del riferimento operato dalle menzionate norme agli utili «corrisposti» dalle società residenti nei paradisi fiscali con quello agli utili «provenienti» dalle medesime entità societarie. L'intento è quello di estendere il regime di imposizione integrale dei dividendi derivanti dai predetti soggetti non solo a quelli erogati direttamente dalle società residenti in Stati black list, ma anche a quelli indirettamente provenienti dalle stesse e conseguiti dai soci residenti in Italia per il tramite di veicoli interposti residenti in Paesi non black list.

Riferimenti

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 47

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 89

Sommario: **1. Premessa - 2. La «ratio» delle modifiche introdotte dal decreto cd. Bersani-Visco - 3. Disapplicazione della normativa e coordinamento con le disposizioni in materia di CFC - 4. Veicolo interposto ed individuazione degli utili da sottoporre al regime di tassazione integrale in Italia - 5. Spunti di riflessione - 6. Decorrenza delle nuove disposizioni**

1. Premessa

L'attuale regime ordinario di detassazione parziale degli utili da partecipazione prevede una deroga costituita dai dividendi distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata indicati nella cd. *black list* (D.M. 21 novembre 2001) di cui all'art. 167 del D.P.R. n. 917/1986 («T.U.I.R.») ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008^[1], distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli individuati ai sensi dell'art. 168-*bis* del T.U.I.R.^[2].

In linea generale, gli utili distribuiti da tali soggetti concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito del socio fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano.

La riforma fiscale del 2004^[3] ha sancito il principio della (parziale) esclusione da imposizione dei dividendi corrisposti dalle società di capitali con lo scopo di eliminare, o quantomeno ridurre, il fenomeno della cd. doppia imposizione economica degli utili societari, tassati *in primis* in sede di loro produzione presso la società partecipata e successivamente in sede di loro (eventuale) attribuzione ai soci sotto forma di dividendi^[4]. Il principio sottostante la regola della tassazione integrale per i dividendi di provenienza *black list* può essere così riassunto: l'esclusione, totale o parziale, da tassazione in Italia spetta se l'utile ha subito imposizione congrua nel territorio in cui lo stesso è stato prodotto; in caso contrario l'utile è tassato integralmente nel Paese del percettore al fine di evitare i cd. salti d'imposta^[5].

Sotto questo profilo assumono, quindi, carattere derogatorio le previsioni contenute negli artt. 47, comma 4^[6], e 89, comma 3^[7], del T.U.I.R.

2. La «ratio» delle modifiche introdotte dal decreto cd. Bersani-Visco

Nell'ambito di cui si discute assumono rilevanza le modifiche normative recate dall'art. 36, commi 3, 4 e 4-*bis*, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. decreto Bersani-Visco). Trattasi, in particolare, delle modifiche apportate all'art. 47, comma 4, del T.U.I.R. ed all'art. 89, comma 3, del T.U.I.R., che disciplinano, rispettivamente, il regime di imposizione dei dividendi percepiti da soggetti IRPEF e quelli percepiti dai soggetti IRES. Le predette disposizioni, come dianzi accennato, in deroga alla regola della «detassazione» parziale dei dividendi societari, prevedono un assoggettamento ad imposizione integrale degli utili provenienti da società localizzate in Paesi o territori aventi regime fiscale privilegiato. Le novità recate dal D.L. n. 223/2006 concernono la sostituzione del riferimento operato dalle menzionate norme agli utili «*corrisposti*» dalle società residenti

nei paradisi fiscali con quello agli utili «*provenienti*» dalle medesime entità societarie^[8]. L'intento evidente è quello di estendere il regime di imposizione integrale dei dividendi derivanti dai predetti soggetti non solo a quelli erogati direttamente dalle società residenti in Stati *black list* ma anche a quelli indirettamente provenienti dalle stesse e conseguiti dai soci residenti in Italia per il tramite di veicoli interposti residenti in Paesi non *black list*. La stessa relazione illustrativa ai provvedimenti in commento si esprime in questo senso^[9]. La disposizione, quindi, ha la finalità di contrastare le strutture dei gruppi multinazionali le cui catene partecipative siano caratterizzate da finalità elusive, volte cioè a garantire il «rimpatrio» di dividendi provenienti da Paesi *black list* tramite società localizzate in Paesi a fiscalità non privilegiata.

3. Disapplicazione della normativa e coordinamento con le disposizioni in materia di CFC

L'illustrato regime di imposizione integrale degli utili provenienti dai paradisi fiscali deve essere oggetto di disamina in coordinamento con la disciplina delle *controlled foreign companies* (CFC). La presenza di entrambe le discipline trova la propria *ratio* nelle differenti finalità che questi istituti perseguono. Se da un lato l'imposizione integrale degli utili distribuiti da una *black list entity* trova riscontro nella volontà di non concedere l'ordinario regime di esclusione (parziale) da imposizione con riferimento ad utili che non sono stati sottoposti ad alcuna tassazione effettiva (o congrua) nel territorio di localizzazione, l'imposizione per trasparenza di cui agli artt. 167 e 168 del T.U.I.R. persegue lo scopo di evitare il fenomeno del cd. *tax deferral*, consistente nel mantenimento all'estero degli utili conseguiti dal soggetto *black list* e nel conseguente rinvio *sine die* dell'imposizione degli stessi in capo al socio fiscalmente residente in Italia.

Tenuto conto delle differenti finalità delle disposizioni in discorso, il legislatore prevede differenti modalità di disapplicazione delle stesse. Avuto riguardo al regime di imposizione integrale dei dividendi, lo stesso può essere disapplicato qualora sia dimostrato che dalla detenzione di partecipazioni in società *black list* non è conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata^[10]. L'imposizione cd. per trasparenza (CFC), invece, può essere disapplicata non solo dimostrando la «localizzazione» dei redditi al di fuori dei paradisi fiscali, ma anche, in via alternativa, fornendo la prova che il soggetto *black list* svolge, in via principale ed effettiva, un'attività commerciale od industriale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento^[11].

Da quanto precede è dato constatare quanto segue:

(i) se il socio italiano dimostra, a mezzo di interpello^[12], che gli utili del soggetto *black list* sono assoggettati ad un'effettiva e congrua tassazione all'estero, sia la disciplina in materia di CFC sia quella riferibile all'imposizione integrale dei dividendi saranno disapplicate^[13];

(ii) nel caso in cui venga dimostrata la natura commerciale od industriale dell'attività esercitata dal soggetto *black list*, tale prova sarà utile per evitare l'applicazione della disciplina CFC, fermo restando che i dividendi dallo stesso distribuiti concorreranno in misura piena alla formazione della base imponibile. Pertanto, a differenza di quanto previsto per la disciplina CFC, non è garantita la tassazione limitata del dividendo laddove il contribuente dimostri (solo) l'effettivo svolgimento di un'attività economica e commerciale nello Stato a fiscalità privilegiata. È stato rilevato come, tale impostazione sarebbe coerente con la *ratio* della disciplina in quanto se la società localizzata in un Paese *black list* svolge un'attività commerciale ma non versa imposte oppure le corrisponde in misura non congrua, non vi è alcuna doppia imposizione da eliminare^[14].

Non può non evidenziarsi, tuttavia come sul punto la disciplina possa risultare penalizzante. La tassazione per trasparenza della CFC, senza quindi che sia fornita alcuna prova al Fisco, può risultare più conveniente rispetto alla disapplicazione della disciplina con tassazione integrale dei dividendi esteri, almeno ogni qualvolta sussista una tassazione non marginale nel territorio di localizzazione (che viene a sommarsi, senza possibilità di recupero, all'imposizione piena in Italia dei dividendi distribuiti).

Sebbene si tratti di un documento di prassi in tema di CFC, alcuni aspetti di pregio per l'utilizzo delle cd. esimenti utili per la disapplicazione delle disposizioni *de quibus*, sono rinvenibili nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2007, n. 63/E, laddove l'Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso in cui gli utili prodotti da una CFC, e distribuiti sotto forma di dividendi ad una società non sita in uno Stato *black list*, a sua volta controllata da un soggetto fiscalmente residente in Italia, siano sottoposti ad un livello di tassazione complessivamente non inferiore a quello previsto dal comma 6 dell'art. 167 del T.U.I.R. Nella menzionata risoluzione, è stato evidenziato, *inter alia*, che la collocazione in un Paese a fiscalità privilegiata di una società controllata per il tramite di un'altra controllata residente in un Paese estero a fiscalità ordinaria, non impedisce la disapplicazione, in capo alla controllante residente in Italia, previo interpello, della disciplina sulle CFC, a patto che i redditi prodotti nel paradiso fiscale siano tassati almeno una volta in misura congrua lungo la catena partecipativa del gruppo.

Si segnala, inoltre, che in caso di «diniego» a qualsivoglia interpello disapplicativo, l'art. 167, comma 7, del T.U.I.R. prevede che gli utili distribuiti da soggetti *black list* «non concorrono alla formazione del

reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti.»^[15]. In altri termini, per i dividendi riferibili ad utili precedentemente assoggettati ad imposizione (per trasparenza) in capo al socio italiano per gli effetti degli artt. 167 o 168 del T.U.I.R., è prevista un'esenzione integrale da imposizione fino a concorrenza dell'ammontare precedentemente tassato in base alle norme in materia di CFC. Per la quota di dividendi eventualmente eccedente il predetto ammontare, trova applicazione il regime di imposizione integrale previsto per gli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata. Quanto appena esposto, è stato confermato dall'Agenzia delle entrate^[16] che ha avuto modo di chiarire che «non vi è dubbio che la disciplina di cui agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.U.I.R. sia applicabile anche alle distribuzioni di utili che avvengono da parte delle società residenti in territori o Paesi a fiscalità privilegiata controllate o collegate per la parte che eccede gli utili già imputati ai sensi degli artt. 167 e 168.».

Una ulteriore questione di primario rilievo concerne le imposte pagate dalla società residente nel «paradiso fiscale» sugli utili ivi prodotti. Come opportunamente evidenziato dall'Assonime nella circolare n. 38/2007, se l'interpello non ha esito positivo, nel senso che tali imposte non siano giudicate congrue e sufficienti per consentire la disapplicazione del regime di integrale imposizione dei dividendi in sede di rimpatrio, queste non possono essere tenute in considerazione nemmeno per attenuare il carico impositivo dei dividendi in Italia, ad esempio sotto forma di crediti per le imposte pagate all'estero, trattandosi di una imposizione relativa non al socio residente in Italia, ma alla società partecipata e tale, quindi, da concretizzare non una doppia imposizione giuridica - che giustificherebbe l'attivazione di tale istituto - ma solo economica. È stato osservato altresì che se l'impresa indirettamente partecipata è sottoposta al regime delle CFC^[17] ed il suo reddito è tassato per trasparenza presso il socio residente in Italia per gli effetti dell'art. 167 del T.U.I.R., non vi è dubbio che le imposte assolute nello Stato *black list* possano essere portate in detrazione dall'imposizione dei suoi redditi per trasparenza in Italia. Da ciò deriverebbe che in taluni casi la tassazione per trasparenza, consentendo il recupero di eventuali imposte assolute nel Paese *black list* a titolo definitivo, potrebbe rivelarsi più vantaggiosa, rispetto alla prospettiva di un rimpatrio degli utili destinati ad essere integralmente sottoposti a tassazione in Italia da parte del socio ivi fiscalmente residente.

4. Veicolo interposto ed individuazione degli utili da sottoporre al regime di tassazione integrale in Italia

La locuzione di dividendi «*provenienti*» in luogo di «*corrisposti*» comporta, come in precedenza rilevato, l'applicazione della disciplina restrittiva in materia di dividendi, sia nel caso di partecipazione diretta in società *black list* che nel caso di partecipazione indiretta tramite un altro veicolo societario. Si rileva, in breve, come le modifiche recate dal D.L. n. 223/2006 abbiano ripristinato la formulazione normativa previgente al decreto correttivo IRES n. 247/2005, al fine di ricondurre a tassazione piena anche gli utili indiretti. Le disposizioni attuali svolgono una funzione di chiusura del sistema contro le triangolazioni sui dividendi che consentono ai soci di percepire utili provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie, che potrebbero essere sostanzialmente interposte. In assenza di tali previsioni, un dividendo generato alle Isole Cayman che raggiunge(va) l'Italia, attraverso la distribuzione che ne fa una società olandese, avrebbe potuto beneficiare del regime ordinario di detassazione. Il dato letterale delle norme *illo tempore* vigenti forniva supporto a tale impostazione, poiché la tassazione integrale dei dividendi poteva essere superata mediante le cd. «canalizzazioni *conduit*».

Una tematica di particolare interesse ed altrettanta complessità applicativa, riguarda certamente l'individuazione dell'importo dei dividendi che concorrono integralmente alla formazione della base imponibile. Tale fattispecie trova ulteriori criticità nell'ipotesi in questione tenuto conto della circostanza secondo cui la normativa *de qua* non fornisce, infatti, alcuna indicazione in ordine all'esatta individuazione degli utili da sottoporre al regime di integrale imposizione in Italia. L'Agenzia delle entrate, nella circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, ha sostenuto che «*nelle ipotesi estreme di sub-holding intermedie qualificabili come mere conduit company, l'intero utile da esse distribuito potrà infatti ritenersi generato nel paradiso fiscale in cui è localizzata la società operativa. Del pari, sarà possibile individuare - ragionevolmente - la fonte degli utili erogati da holding statiche o da società che non svolgono una effettiva attività economica, limitandosi alla mera detenzione delle partecipazioni.*». Fermo restando quanto asserito dall'Amministrazione finanziaria nella predetta circolare, non è però indicato, nemmeno a livello di prassi, nessun criterio nei casi in cui le *holding* estere svolgano anche un'effettiva attività economica^[18]. Si è rilevato^[19], in ragione della *ratio* antielusiva delle disposizioni in parola, come un criterio prudenziale applicabile in chiave antielusiva potrebbe essere individuato nel considerare distribuito prioritariamente il dividendo proveniente dalla società *black list*^[20]. In ogni caso, si rende necessario acquisire nei confronti del veicolo interposto estero non *black list* tutte le informazioni utili circa la composizione del dividendo dallo stesso corrisposto, al fine di verificare la quota di dividendi ricevuti da *black list entities*, oggetto di successivo rimpatrio da parte del soggetto residente in Italia tramite il soggetto controllato residente in un Paese a fiscalità ordinaria.

5. Spunti di riflessione

La norma valorizza la reale provenienza degli utili da partecipazione piuttosto che la residenza del soggetto (non *black list*) che distribuisce il dividendo. Tuttavia, se l'intento del legislatore era, attraverso la misura restrittiva in questione, quello di evitare manovre elusive da parte dei contribuenti, è evidente come altrettanta attenzione non sia stata probabilmente riservata alla complessità di gestione del monitoraggio di questi utili. Tali criticità concernono sia le imprese che l'Amministrazione finanziaria. Sarebbe riduttivo ritenere che la disciplina trovi applicazione per le sole *holding* statiche ossia per quelle *sub-holding* qualificabili come mere *conduit company* come parrebbe prospettare l'Agenzia delle entrate nel suindicato documento di prassi. Non è isolato il caso di più livelli di *sub-holding* nonché di utili stratificatisi nel corso di più periodi di imposta ovvero l'ipotesi di società intermedie che esercitino un'effettiva attività economica. Il tema delle catene partecipative assume carattere primario, soprattutto in presenza di gruppi transnazionali la cui struttura è spesso dovuta a reali esigenze economiche e che, come tali, non possono essere ritenute espressive di presunti disegni di natura elusiva, finalizzati esclusivamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Inoltre, pur riscontrando le difficoltà del caso riferibili alle prove e motivazioni da addurre a sostegno delle proprie tesi, l'interposizione di società intermedie avrebbe potuto essere contrastata mediante la clausola antielusiva di cui all'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973.

È stato altresì segnalato un possibile contrasto delle disposizioni *de quibus* con la direttiva n. 90/435/CE nei casi in cui la società che distribuisce i dividendi rientri nella nozione di società «figlia» comunitaria, poiché l'art. 4 della direttiva prevede che lo Stato di residenza della società madre si astenga dal sottoporre ad imposizione gli utili oggetto di distribuzione da parte della società figlia^[21] - ancorché detti utili siano generati da dividendi provenienti da società *black list* - o, in alternativa, li assoggetti ad imposizione con il riconoscimento di un credito per le imposte assolute sugli utili della partecipata nel rispettivo Stato di residenza. In linea generale, il regime di imposizione degli utili *black list* potrebbe non essere compatibile con le finalità della citata direttiva la cui operatività non può essere limitata *tout court* dall'applicazione della clausola generale antiabuso che consente agli Stati membri di attivare le «*disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.*». Il regime di imposizione integrale degli utili in parola, potrebbe, infatti, non essere coerente con quel principio di proporzionalità sancito a livello comunitario, laddove è imposto al legislatore nazionale di utilizzare esclusivamente quei mezzi che non eccedano quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Sotto questo profilo, merita di segnalare che la Corte di giustizia, nella sent. 12 settembre 2006, causa C-196/04 (*Cadbury Schweppes*), ha avuto modo di riconoscere la legittimità delle norme antielusive nazionali nei limiti in cui abbiano «*lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili.*». In ragione di quanto testé esposto, il regime degli utili *black list*, ove rilevante per fattispecie inerenti il diritto comunitario, dovrebbe essere strutturato in modo tale da contrastare le sole operazioni di puro artificio, nelle quali il soggetto intermedio non sia in possesso di quei requisiti minimi di sostanza ed effettività economica richiamati in diverse occasioni dalla giurisprudenza comunitaria e sia stata interposta per eludere l'applicazione della normativa.

In ordine all'ambito applicativo della norma *de qua*, è utile rilevare come ulteriori dubbi concernano, infine, quei dividendi provenienti da società residenti in Paesi «coperti» da trattati contro le doppie imposizioni che prevedono, ad esempio, la totale esenzione dalla tassazione dei dividendi percepiti da società italiane qualora venga raggiunta una partecipazione minima al capitale della società estera^[22].

6. Decorrenza delle nuove disposizioni

Il regime in esame ha carattere innovativo e ha trovato applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, ovvero dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006^[23]. Tale decorrenza è disposta dall'art. 36, comma 4, del D.L. n. 223/2006 che, per un difetto di coordinamento con le modifiche recate dalla legge di conversione, pone riferimento alle sole modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 36 all'art. 47, comma 4, del T.U.I.R. Tuttavia, come opportunamente rilevato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 28/E/2006, la decorrenza testé citata ha valenza generale e trova applicazione anche alle correlate modifiche apportate dal successivo comma 4-*bis* dell'art. 36 all'art. 89, comma 3, del T.U.I.R., in materia di dividendi percepiti da soggetti IRES. Nella predetta circolare è stato affermato altresì che le nuove disposizioni si applicano anche agli utili ed ai proventi equiparati distribuiti dal suindicato periodo d'imposta, ossia anche prima del 4 luglio 2006. Da ciò deriverebbe la portata retroattiva della norma, in contrasto con i principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente: per un socio avente periodo di imposta coincidente con l'anno solare, ad esempio, le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli utili provenienti dal soggetto *black list* incassati tra il 1° gennaio ed il 3 luglio 2006, ossia prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Sempre in tema di decorrenza sorgono altri dubbi: non è chiaro, infatti, se le modifiche introdotte trovino applicazione per i dividendi distribuiti dalla società intermedia a partire dal periodo d'imposta 2006, sebbene derivanti da utili a loro volta provenienti da soggetti *black list* e percepiti dalla società

intermedia in epoca precedente, ovvero se si renda necessario che anche l'attribuzione del dividendo dal soggetto *black list* alla società intermedia sia a sua volta stata effettuata a partire dal predetto periodo di imposta (*i.e.* 2006). La seconda ipotesi porterebbe all'esclusione degli utili rivenienti dalle partecipazioni detenute in imprese *black list* che siano già stati apportati nel patrimonio della società interposta antecedentemente al 2006 e ciò resterebbe fermo anche per il futuro qualora la società optasse per mantenere tali riserve e di rinviare la distribuzione di tali utili al socio italiano in un'epoca successiva. Come rilevato dall'Assonime^[24], tale soluzione non sarebbe in contrasto con il dato letterale della norma che, in ordine alla fissazione della decorrenza del nuovo regime, fa esclusivo riferimento agli utili provenienti dal Paese *black list*. L'associazione ritiene, infatti, che si tratti di una fattispecie a «formazione progressiva», caratterizzata dalla necessaria coesistenza *in primis* di un atto di distribuzione degli utili da parte del soggetto residente nel paradiso fiscale al soggetto intermedio e di un successivo atto di (ri)attribuzione degli stessi (utili) al socio italiano. In questo senso, tale impostazione sarebbe in linea con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente e consentirebbe di individuare la composizione patrimoniale e dei flussi reddituali della società intermedia, in quanto verrebbe ad assumere carattere dirimente la data di maturazione degli utili *black list* e non la mera distribuzione degli stessi attraverso un soggetto ritenuto interposto a seguito della nuova formulazione della normativa in commento.

Va comunque segnalato che l'Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 28/E/2006, fa esplicito riferimento «agli utili e ai proventi equiparati distribuiti a decorrere» dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 e, pertanto, sembra orientata ad applicare da tale periodo di imposta le disposizioni in parola per le distribuzioni di dividendi intercorrenti tra la società intermedia ed il socio italiano, prescindendo, quindi, dalla data di maturazione degli utili oggetto di distribuzione ovvero dalla data in cui è effettivamente avvenuta la precedente attribuzione di utili alla società intermedia da parte del soggetto *black list*. Si tratterebbe di soluzione che, evidentemente, rischia di comportare ingiustificate discriminazioni tra soggetti che hanno distribuito o meno i dividendi di fonte "black list", ovviamente per le consistenze che risultavano distribuibili alla data del 4 luglio 2006. L'unica interpretazione in grado di salvaguardare le posizioni e gli interessi in gioco sarebbe quella di conferire rilevanza alla data di maturazione dei dividendi presso la *black list entity*, imponendo semmai al contribuente l'onere di fornire la relativa dimostrazione. Si tratterebbe, a ben vedere, di una soluzione già utilizzata in passato quando si è trattato di applicare la ritenuta dell'1,375% sui dividendi in uscita verso altri Stati UE ed è stato sancito che si applicasse "agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"^[25], imponendo adempimenti procedurali a carico del contribuente^[26].

Nel caso che qui interessa, in assenza di apposita previsione legislativa, si tratterebbe di giungere al medesimo risultato attraverso una interpretazione da parte della Agenzia delle entrate che, come detto, non trova certo ostacoli nel dato letterale della norma.

Note:

[*] Dottore commercialista in Roma - Tonucci & Partners.

[**] Dottore commercialista in Roma - Tonucci & Partners.

[1] Cfr. art. 1, comma 83, della legge n. 244/2007.

[2] L'art. 1, comma 83, lett. n), della citata legge Finanziaria per il 2008, ha infatti introdotto l'art. 168-bis del T.U.I.R. La norma disciplina un nuovo criterio per l'individuazione degli Stati esteri nei cui confronti l'ordinamento italiano è disposto ad assicurare regimi di esenzione o di esclusione per determinate categorie reddituali o proventi o comunque trattamenti fiscali di equiparazione a quelli riservati alle imprese italiane ovvero non penalizzanti. Questi Stati sono ora individuati in base al criterio dell'effettivo scambio di informazioni di carattere fiscale. Tuttavia, allo stato attuale, la cd. white list prevista dalla Finanziaria per il 2008 non è stata ancora pubblicata e, conseguentemente, continuano a trovare applicazione le previgenti regole.

[3] D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.

[4] Sul tema, vedasi diffusamente la circolare dell'Assonime n. 32/2004.

[5] Tali utili da partecipazione non concorrono alla formazione del reddito se l'utile della società partecipata estera è già stato tassato per trasparenza, in via separata, così come previsto dall'art. 167 del T.U.I.R. Sul punto, vedasi meglio infra.

[6] «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità

del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87».

[7] «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87».

[8] In merito a taluni cenni relativi al regime dei dividendi ed alla relativa evoluzione nell'ambito della riforma IRES, si ritiene utile rinviare alla circolare dell'Assonime n. 38/2007.

[9] È previsto che le nuove disposizioni hanno la finalità di contrastare le operazioni di aggiramento «del regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un paese a regime fiscale non privilegiato.».

[10] In applicazione delle previsioni contenute nell'art. 167, comma 5, lett. b), del T.U.I.R., cui espressamente rinviano sia l'art. 47, comma 4, che l'art. 89, comma 3, del T.U.I.R.

[11] Cfr. art. 167, comma 5, lett. a), del T.U.I.R., applicabile anche alle società «collegate» di cui all'art. 168 del T.U.I.R.

[12] Il riferimento è all'interpello disapplicativo della disciplina delle CFC, attuato dall'art. 5, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429.

[13] Da ciò consegue che il socio italiano non solo eviterà l'imputazione per trasparenza del reddito del soggetto estero partecipato via via che si realizza, ma potrà altresì fruire dell'ordinario regime di parziale esclusione da imposizione degli utili nel momento in cui saranno distribuiti.

[14] G. Ferranti, Redditi di natura finanziaria; IPSOA, 2008; pag. 260.

[15] Lo stesso art. 47, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce che il regime di imposizione integrale dei dividendi distribuiti da soggetti black list trova applicazione «salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168». Stante il generale rinvio all'art. 47 contenuto nell'art. 89, comma 4, del T.U.I.R., l'inciso in questione risulta applicabile anche ai dividendi di fonte estera percepiti da soggetti IRES (in questo senso, vedasi la nota n. 5 della circolare dell'Assonime n. 38/2007).

[16] In occasione di Telefisco 2005.

[17] Si pensi al caso di una società sottoposta al controllo indiretto del socio italiano.

[18] Nella circolare dell'Assonime n. 38/2007 sono operate talune ipotesi in merito all'utilizzo dell'interpello disapplicativo, basandosi sulla portata dell'operatività della società intermedia.

[19] AA.VV., Testo unico delle imposte sui redditi, IPSOA, 2009, pag. 1838. L'Assonime, nella circolare n. 38/2007 propone tuttavia una serie di ulteriori criteri applicativi.

[20] Un'altra soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento ad un criterio proporzionale, da applicare sia alla formazione della provvista - per determinare la quale le perdite decurterebbero proporzionalmente i risultati positivi derivanti dalle partecipazioni in soggetti di black list e dagli altri investimenti produttivi - e sia per identificare la provenienza degli utili, di volta in volta, distribuiti dalla società intermedia al socio italiano, nel senso che tali utili si considererebbero attinti dai dividendi di black list incassati dalla società intermedia e dagli altri redditi da essa prodotti in proporzione alla loro entità. L'Assonime, nella circolare n. 38/2007, propone altresì ulteriori ipotesi per la disamina della casistica in commento.

[21] Soluzione, questa, adottata dallo Stato italiano.

[22] Si pensi all'attuale convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Brasile.

[23] Data in cui il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[24] Cfr. la circolare n. 38/2007.

[25] Art. 1, comma 68, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

[26] Si veda, in proposito, la Circolare n. 26/E del 21 maggio 2009.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.